



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 289 del 20 Maggio 2025

COMUNICAZIONI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 20/5/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 18/ 5/2025 RINASCITA REFUGEES - ATLETICO TRICASE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. ATLETICO TRICASE ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 18/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 5/2025 RINASCITA REFUGEES - ATLETICO TRICASE

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD ATLETICO TRICASE, con tempestivo ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla società ASD RINASCITA REFUGEES, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto.

La ricorrente ha assunto:

- 1) la presenza sugli spalti nel primo tempo del Presidente della società resistente, sig. Antonio Palma, unitamente ad "altri dirigenti dell'ASD RINASCITA REFUGEES, inibiti per un anno, in violazione dell'art. 19 co. 3 del codice di giustizia sportiva;
- 2) la presenza durante il secondo tempo del suddetto Antonio Palma "dietro le panchine" e l'atteggiamento altamente offensivo e denigratorio nei confronti della società"; 3) la presenza a fine gara sempre del sig. Palma "nell'area antistante gli spogliatoi degli arbitri" ed una condotta "ostile" nei riguardi del Presidente della società ricorrente.

L'istante ha allegato al ricorso documentazione fotografica ed una stampa dello screenshot di un cellulare.

Per tali motivi, l'istante ha chiesto la vittoria della gara in proprio favore, stante la "violazione dell'art. 9 co.1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva in combinato disposto con l'art. 19 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva". La resistente ha trasmesso proprie memorie, ritualmente e tempestivamente comunicate alla ricorrente, assumendo:

- 1) che il sig. Antonio Palma abbia concordato la sanzione dell'inibizione di cui all'art. 9 comma 1 lettera h), non lettera g) come affermato dall'istante;
- 2) l'irrelevanza della presenza sugli spalti del predetto soggetto, non avente all'interno della società resistente alcun incarico;
- 3) che il sig. Palma in occasione della gara in esame non ha avuto accesso ad alcuno dei luoghi oggetto di inibizione né ha tenuto comportamenti "asseritamente offensivi e/ denigratori"; 4) l'inutilizzabilità della documentazione fotografica e del relativo messaggio allegati dall'istante; 5) l'inapplicabilità dell'art. 10 del C.G.S.

La resistente ha concluso quindi per l'irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, da considerarsi in ogni caso infondato.

Con P.E.C. del 19.5.25 (h 19,50), il Presidente della ricorrente ha chiesto di essere ascoltato e, comunque, "di poter essere presente".

Scaduti i termini abbreviati previsti dal C.U. FIGC n.ro 147/A del 15.1.2025, questo Giudice Sportivo Territoriale provvede a deliberare in merito al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD ATLETICO TRICASE è infondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

Dal referto arbitrale, che fa fede privilegiata dei fatti che il direttore di gara attesta essere accaduti in sua presenza, si evince che la gara in oggetto si è svolta e conclusa senza eventi tali da pregiudicarne la regolarità imputabili alla società resistente o a soggetti alla stessa riconducibili.

Venendo alla fattispecie, la sola presenza del sig. Antonio Palma sugli spalti dell'impianto, confermata dalla resistente, è irrilevante poiché il predetto, in base al C.U. richiamato dalla resistente, ha concordato la sola "inibizione", prevista dall'art. 9 comma 1 lettera h), e non la diversa sanzione prevista dalla lettera g) della citata norma, che prevede il "divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi".

Va altresì precisato che, stando alle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, il suddetto Antonio Palma risulta essersi dimesso dalla carica in precedenza ricoperta in data 26.3.25.

Quanto poi alle condotte attribuitegli ed al presunto accesso nell'area antistante lo spogliatoio arbitrale, dette circostanze non trovano alcuna conferma nel referto e nel supplemento arbitrale.

Sotto il profilo probatorio, gli allegati al ricorso sono inutilizzabili, posto che non si versa in una delle ipotesi previste dall'art. 61 del C.G.S., sicché il procedimento si svolge sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, assistito da fede privilegiata, degli eventuali supplementi, delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

Quanto poi alla tardiva richiesta avanzata dal Presidente della ricorrente di essere ascoltato dal Giudice Sportivo Territoriale o di "essere presente", la richiesta oltre che tardiva è inammissibile, poiché a mente dell'art. 65 del C.G.S. il Giudice Sportivo giudica senza udienza e con immediatezza.

Quanto alla richiesta della ricorrente circa la sanzione della perdita della gara, va richiamato l'art. 10 del C.G.S., che prevede l'irrogazione a carico della "società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o abbiano impedito la regolare effettuazione".

Venendo alla fattispecie, il terzo comma dell'art. 19 del C.G.S., parzialmente riportato dalla ricorrente a suffragio delle proprie istanze, implica che ai dirigenti ed ai tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 del C.G.S., nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, è "precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare."; la norma infine sanziona la violazione dei divieti innanzi enunciati con "l'aggravamento della sanzione.", ma non la perdita della gara.

Vale a dire che il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o, comunque, sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, che nel caso di specie non sussistono.

Tanto premesso

DELIBERA

- 1) di respingere il ricorso proposto dalla società ASD ATLETICO TRICASE, incamerando la tassa ricorso versata dall'istante; per l'effetto
- 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 4-0 come conseguito sul campo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci